

L.R. UMBRIA 13-6-2014 n. 10 (ARTT. 37 E 38).

Testo unico in materia di commercio.

Articolo 37 *Commercio su aree pubbliche.*

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o da società di persone o di capitali secondo le seguenti tipologie:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 52, comma 1-ter del D.Lgs. n. 42/2004](#), e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal comune ⁽³³⁾.

⁽³³⁾ Comma così modificato dall' [art. 13, comma 1, L.R. 3 novembre 2016, n. 12](#).

Articolo 38 *Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.*

1. **L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto** ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed **a SCIA, se effettuato in forma itinerante.**

2. [La Giunta regionale definisce, con proprio atto, il contenuto della domanda di autorizzazione e della SCIA di cui al comma 1] ⁽³⁴⁾.

3. È ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui all'articolo 42 da parte di altro soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione e sia in possesso, durante le attività di vendita, di apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, nonché dell'originale dell'autorizzazione o della SCIA. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'INPS.

4. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente testo unico nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

5. Nel territorio umbro l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui al presente testo unico.

⁽³⁴⁾ Comma abrogato dall' [art. 22, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 20](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017.